

(Codice interno: 413604)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 88 del 27 gennaio 2020

Interventi straordinari per l'edilizia scolastica - Finanziamento degli interventi del Piano Annuale 2018 (D.L. 12/09/2013, n. 104, art. 10; Decreto MIUR n. 87 del 01/02/2019). Approvazione dello schema di convenzione tra gli Enti beneficiari del finanziamento e la Regione del Veneto.

*[Edilizia scolastica]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento approva lo schema di convenzione recante la disciplina a regolazione del rapporto tra gli Enti beneficiari di finanziamento statale e la Regione del Veneto, relativamente agli interventi di edilizia scolastica ricompresi nel Piano di attuazione 2018 del triennio 2018-2020.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con recente D.G.R. n. 1813/2019 la Regione ha autorizzato l'accensione di un mutuo decennale da contrarsi con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDDPP) per l'importo massimo complessivo di € 119.821.005,43.

Tale importo, il cui rimborso a CDDPP è a carico dello Stato, è destinato al finanziamento degli interventi ricompresi nel Piano di attuazione 2018 per l'edilizia scolastica, il cui elenco risulta approvato dalla Regione con D.G.R. n. 1561/2019, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 722/2019, e finanziato dal MIUR (ora Ministero dell'Istruzione) giusta D.Interm. n. 87/2019.

Il contratto di mutuo è stato sottoscritto il 19 dicembre 2019, con repertorio n. 7701/2019.

Gli adempimenti tecnico-amministrativi a carico della Regione conseguenti al suddetto contratto, sono in capo alla Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica - U. O. Edilizia Pubblica. Tra questi va ricordata la funzione di validazione regionale delle richieste di erogazione che saranno fatte dai singoli enti beneficiari, quest'ultima essendo una condizione indispensabile per l'effettiva erogazione dei pagamenti agli enti da parte della stessa CDDPP.

Data la complessità dell'intera procedura che dovrà garantire, al suo termine, la realizzazione di numerosi e impegnativi interventi edilizi su edifici destinati all'uso scolastico, è opportuno impegnare sin d'ora e direttamente gli enti locali beneficiari dei finanziamenti statali, con riguardo agli stessi obblighi che la Regione ha già contratto con CDDPP in forza del contratto di mutuo rep. 7701/2019.

A questo scopo la struttura regionale competente ha predisposto lo schema di convenzione da sottoscrivere tra Regione e enti beneficiari, **Allegato A** al presente provvedimento.

Con la sottoscrizione della convenzione ciascun ente beneficiario si impegna, nei confronti della Regione, al rispetto delle condizioni dettate da CDDPP per la regolarità delle richieste di erogazione dei contributi, mentre la Regione si impegna a garantire la validazione degli atti prodotti a sostegno delle richieste medesime.

Va peraltro ricordato che analoga iniziativa è stata attuata in occasione del precedente triennio di finanziamento per l'edilizia scolastica 2015-2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI i decreti statali per la programmazione triennale 2018-20: 3 gennaio 2018, 12 settembre 2018 n. 615,

10 dicembre 2018 n. 849, 1 febbraio 2019 n. 87, 18 ottobre 2019 n. 960;

VISTI i provvedimenti regionali di approvazione della pianificazione per l'edilizia scolastica: deliberazioni di Giunta Regionale n. 1044 del 17 luglio 2018, n. 1561 del 22 ottobre 2018, n. 722 del 28 maggio 2019;

VISTA la D.G.R. n. 1813 del 6 dicembre 2019 ed il successivo contratto di mutuo Rep. 7701/2019;

VISTO lo schema di convenzione denominato "**Allegato A**", unito alla presente proposta;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare lo schema di convenzione **Allegato A** alla presente deliberazione, recante la disciplina a regolazione dei rapporti tra la Regione del Veneto ed i beneficiari di finanziamento statale già ricompresi nel Piano attuativo per l'edilizia scolastica 2018, in applicazione del contratto di mutuo rep. 7701/2019 sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- 3) di incaricare il Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica - U. O. Edilizia Pubblica della sottoscrizione della suddetta convenzione in rappresentanza della Regione del Veneto, autorizzandolo ad apportare alla stessa modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione, nonché all'esecuzione di ogni conseguente adempimento;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche;
- 6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni;
- 7) di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 88 del 27 gennaio 2020

pag. 1 di 15

1



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, ALLA FORMAZIONE, AL LAVORO
E PARI OPPORTUNITA'**

Direzione Lavori Pubblici, Edilizia e Logistica

Unità Organizzativa Edilizia Pubblica

**Interventi straordinari per l'edilizia scolastica
Finanziamento Interventi Piano Annuale 2018**

(D.L. 12/09/2013, n. 104, art. 10; Decreto MIUR n. 87 del 01/02/2019)

**Convenzione tra Ente beneficiario del finanziamento
e Regione del Veneto
(.....)**



30420f23



OGGETTO: Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Finanziamento interventi Piano Annuale 2018. (DL 12.09/2013, n. 104 art. 10; Decreto MIUR n. 87 del 01/02/2019)

Ente beneficiario: ...

Lavori di: ...

Importo progetto: € ... (Quadro Economico ammesso: € ...)

Contributo finanziario MIUR: € ...

Convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Ente beneficiario

Premesso:

- che il Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all'art. 10 prevede che le Regioni interessate, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, possano essere autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca Europea per gli Investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- che il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 gennaio 2018 stabilisce in attuazione del citato art. 10 D.L. n. 104/2013, l'oggetto del finanziamento, la natura e i criteri per la definizione dei piani regionali triennali 2018-2020 e annuali per l'edilizia scolastica, gli stati di avanzamento e monitoraggio nonché le relative tempistiche;



30420f23



ALLEGATO A DGR nr. 88 del 27 gennaio 2020

pag. 3 di 15

3

- che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 511 del 17 aprile 2018 ha approvato il bando per la presentazione delle istanze per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi Piani annuali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.L. n. 104/2013, convertito dalla legge n. 128/2013, e del citato decreto interministeriale 3 gennaio 2018;
- che le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1044 del 17 luglio 2018 e n. 1561 del 22 ottobre 2018 hanno approvato e successivamente modificato il Piano regionale veneto per il triennio 2018-2020 ed i rispettivi Piani annuali, tra cui il Piano annuale di attuazione relativo al 2018;
- che il decreto MIUR 12 settembre 2018, n. 615 ha approvato la Programmazione unica nazionale per l'edilizia scolastica del triennio 2018-2020 e ripartito, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi autorizzati dall'art. 10 del D.L. n. 104/2013, convertito dalla L. n. 128/2013, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- che con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 722 del 28 maggio 2019 la Regione del Veneto ha ulteriormente integrato l'elenco degli interventi ammissibili per il Piano triennale dell'edilizia scolastica 2018-2020 e dei relativi Piani annuali;
- che il decreto MIUR n. 849 del 10 dicembre 2018 ha rettificato il precedente decreto n. 615/2018 quanto agli elenchi degli interventi programmati, ciò per tener conto di alcune modifiche proposte nel frattempo dalle Regioni, tra cui la Regione del Veneto;
- che con nota n. 28573 del 6 novembre 2018 il MIUR ha nuovamente chiesto alle Regioni l'elenco definitivo degli interventi da finanziare col Piano di attuazione nazionale 2018, unitamente alle informazioni relative al ricavo netto stimato spettante, in conformità all'allegato 3 alla Circolare MEF n. 15 del 2007;
- che la Regione del Veneto con nota n. 458980 del 12 novembre 2018 ha fornito al MIUR sia l'elenco definitivo degli interventi da finanziare col Piano di attuazione nazionale 2018, sia le informazioni relative al ricavo netto stimato spettante, in conformità all'allegato 3 alla Circolare MEF n. 15 del 2007;
- che con decreto MIUR, di concerto con il MEF, 1 febbraio 2019, n. 87, è stata concessa l'autorizzazione all'utilizzo da parte delle Regioni di detti contributi pluriennali da finanziarsi mediante mutuo da contrarre con CDDPP;
- che il MEF ha dato il proprio nullaosta allo schema di contratto di mutuo nonché il parere circa il tasso di interesse massimo applicabile ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23



30420f23



- dicembre 1998, n. 448, giusta propria nota DT-97503 del 4 novembre 2019 resa nota alle Regioni dal MIUR con inoltro n. 33049 del 5 novembre 2019;
- che il MIUR con la medesima nota n. 33049 del 5 novembre 2019 ha trasmesso alle Regioni lo schema del contratto di mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti;
 - che la D.G.R. n. 1813 del 6 dicembre 2019, con la quale si prende atto della disponibilità della c.d. “provvista BEI” comunicata dalla CDDPP, autorizza il Direttore dell'Area Risorse Strumentali alla stipula del contratto di mutuo con CDDPP in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 104/2013 e decreti 3 gennaio 2018 e 1 febbraio 2019, n. 87;
 - che il contratto di mutuo decennale tra la Regione del Veneto e la CDDPP risulta stipulato in data 19 dicembre 2019, Rep. n. 7701, per l'importo di netto ricavo pari a € 119.821.005,43 a favore della Regione del Veneto;

Considerato:

- che con la firma del citato contratto di mutuo la Regione del Veneto assume, in nome e per conto degli Enti locali beneficiari dei finanziamenti, gli obblighi da esso derivanti, ed in particolare quelli di cui agli art. 6, art. 7.01 e art. 7.02;
- che risulta pertanto necessario che gli Enti beneficiari sottoscrivano gli obblighi citati al paragrafo precedente mediante apposita convenzione con la Regione del Veneto, da sottoscrivere digitalmente ed inviare tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica della Regione del Veneto llppedilizialogistica@pec.regione.veneto.it;
- che in caso di inadempimento non sarà possibile procedere all'istruttoria e validazione delle eventuali rendicontazioni presentate dall'Ente beneficiario al fine dell'inoltro, da parte dell'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, della richiesta di erogazione della relativa quota di contributo a CDDPP;

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti

TRA

la Regione Veneto, Giunta Regionale, rappresentata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica ..., allo scopo delegato con Deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...,

E

l'Ente ... (C. F. ...), con sede in ... (Prov. ...), Via ..., cap. ..., nella persona di



30420f23



in qualità di legale rappresentante (con delega alla firma) nato a _____
il ___ / ___ / _____, residente per la carica presso l'Ente di cui sopra,
con riguardo all'assegnazione all'Ente stesso del contributo in oggetto, come individuato nel
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2019, n. 87, a seguito dell'avvenuta formalizzazione del
finanziamento concesso alla Regione del Veneto, da parte di CDDPP, con contratto di mutuo in
data 19 dicembre 2019 (di cui l'Ente ha preso visione a seguito della trasmissione da parte della
Regione), per la realizzazione dell'intervento di seguito descritto, conformemente al progetto
esecutivo approvato con ... n. ... del ..., a suo tempo trasmesso alla Regione del Veneto con nota n.
... del ...:
Lavori di ... - Importo di progetto: € ... (Quadro Economico ammesso: € ...) - Contributo
finanziario MIUR: € ...

Art. 2 – Impegni e dichiarazioni

Gli impegni di cui al presente Articolo 2, derivanti dal contratto sottoscritto dalla Regione del Veneto con CDDPP ai sensi dell'art. 10 del DL n 104/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 128/2013, resteranno in vigore a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino alla durata dell'ammortamento del mutuo.

A. *Impegni in relazione ai Progetti*

2.01 Impegni del Comune/Provincia in relazione ai progetti.

Il Beneficiario si impegna, a pena di decadenza dal finanziamento, a:

- (a) realizzare il Progetto integralmente in conformità alle disposizioni della descrizione tecnica allegata al Contratto provvista BEI, come di volta in volta modificata con il consenso della BEI, e a completarlo entro la data ivi specificata;
- (b) tenere una contabilità che consenta di individuare chiaramente e agevolmente le operazioni relative all'esecuzione di ciascun Progetto e garantire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- (c) destinare la somma assegnata come finanziamento esclusivamente per la realizzazione del Progetto;



30420f23



- (d) consentire alle persone designate dall'Istituto Finanziatore, da BEI ovvero dalla Regione, di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto, nonché tutte le verifiche che esse riterranno opportune, agevolando il loro compito;
- (e) acquistare attrezzature, appaltare servizi nonché commissionare lavori per ciascun Progetto (a) conformemente al diritto UE in generale e in particolare alle Direttive UE rilevanti in materia e (b) qualora invece non vi si applichino, secondo procedure di appalto che rispettino criteri di economicità ed efficienza secondo le norme dello per lo specifico settore;
- (f) garantire la copertura assicurativa di tutte le opere, costituenti ciascun Progetto nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- (g) mantenere, la gestione ed il possesso delle strutture degli edifici costituenti il progetto ed assicurare la loro continua utilizzazione originaria per tutta la durata del periodo di ammortamento del mutuo, salvo previo accordo scritto dell'Istituto finanziatore o di BEI, fermo restando che l'Istituto finanziatore o BEI possono negare il proprio consenso solo qualora l'azione proposta pregiudicasse i loro interessi in qualità di finanziatori del Progetto o rendesse il Progetto non idoneo al finanziamento da parte della BEI ai sensi dello statuto di quest'ultima o dell'art. 309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- (h) mantenere in essere tutte le Autorizzazioni necessarie per l'esecuzione e la gestione di ciascun Progetto;
- (i) in riferimento all'Ambiente:
 - (i) realizzare e gestire ciascun Progetto in conformità alla Normativa Ambientale;
 - (ii) ottenere e mantenere le Autorizzazioni Ambientali per ciascun Progetto;
 - (iii) adempiere a tali Autorizzazioni Ambientali;
- (j) realizzare e gestire ciascun Progetto, sotto ogni aspetto rilevante, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sicurezza sul lavoro ed informare tempestivamente l'Istituto Finanziatore e la BEI di ogni fatto o circostanza in materia di sicurezza sul lavoro suscettibile di incidere, recandovi sostanziale mutamento, sulle condizioni di realizzazione e di esercizio di ciascun Progetto;



30420f23



ALLEGATO A DGR nr. 88 del 27 gennaio 2020

pag. 7 di 15

7

- (k) nei limiti consentiti dalla legge, informare la Regione del Veneto dell'apertura di qualsiasi procedimento o indagine il cui esito sfavorevole possa ledere l'onorabilità di qualsiasi funzionario dell'Ente beneficiario, in connessione ad illeciti penali relativi al finanziamento o a ciascun Progetto;
- (l) adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun dipendente o funzionario dell'Ente beneficiario che, con sentenza giudiziaria definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un illecito penale commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da qualsiasi attività relativa al Progetto; informare prontamente la Regione del Veneto di qualsiasi misura adottata al fine di dare esecuzione all'impegno indicato al presente paragrafo (l);
- (m) fare sì che tutti i contratti di appalto relativi al Progetto da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione ai sensi delle Direttive dell'Unione Europea in materia di procedure di appalto, qualora applicabili al Progetto, includano le seguenti previsioni:
- (ii) l'obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente la Regione del Veneto e l'Ente beneficiario in qualità di stazione appaltante di ogni contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato relativo ad illeciti penali connessi al Progetto;
 - (iii) l'obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione contabile relativa al Progetto;
 - (iiii) il diritto dell'Istituto Finanziatore e della BEI (o di soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione dell'Ente beneficiario, in qualità di stazione appaltante, concernenti il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.
- (n) Comunicare previamente alla Regione del Veneto eventuali ed indispensabili modifiche al progetto iniziale nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e del Piano triennale regionale autorizzativo dell'intervento;



30420f23



- (o) fornire al Ministero dell'Istruzione (già MIUR) ogni supporto organizzativo e logistico necessario affinché possa essere presa visione del Progetto, sia della documentazione che del sito, nei tempi e secondo le modalità descritte nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto.

L'ente beneficiario riconosce e accetta che la BEI può essere obbligata a comunicare le informazioni relative all'Ente beneficiario stesso e al Progetto ad ogni competente istituzione o Ente dell'Unione Europea, se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea.

B. Impegni generali

2.02 Obblighi di legge

L'Ente beneficiario si impegna a rispettare sotto tutti i profili tutte le leggi e i regolamenti applicabili ad esso o al Progetto.

2.03 Libri e registri

L'Ente beneficiario dovrà mantenere i libri ed i registri contabili in cui vengono registrate correttamente le relative transazioni finanziarie, incluse le spese sostenute in relazione al Progetto, in conformità ai principi di contabilità pubblica.

2.04 Visite

Verrà consentito e facilitato alle persone designate dall'Istituto Finanziatore o dalla BEI, ciascuna a proprie spese, di visitare i luoghi, gli impianti ed i lavori compresi nel Progetto e di procedere alle verifiche che potranno ragionevolmente ritenere opportune, facilitando il loro compito.

2.05 Osservanza del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/2001

L'ente beneficiario si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/2001:

- a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Istituto Finanziatore o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a);



30420f23



c) i collaboratori esterni dell'Istituto Finanziatore.

L'Ente beneficiario dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice etico e del Modello D. Lgs. 231/2001.

Art. 3 – Informazioni e visite

3.1 Informazioni concernenti i Progetti

L'Ente beneficiario si impegna, a pena di revoca del finanziamento:

(a) a fornire alla Regione del Veneto le seguenti informazioni relative al Progetto nei tempi e secondo le modalità descritte nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto:

(i) attestazione da parte dell'Ente beneficiario, nell'ambito delle Richieste di Erogazione effettuate per la somministrazione delle somme mutate, che tutte le informazioni relative al Progetto siano state immesse nel Sistema Informativo di Monitoraggio alla data delle suddette Richieste di Erogazione, secondo il contenuto e la forma, e nei tempi meglio specificati nella descrizione tecnica allegata al Contratto di Progetto;

(ii) ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento al finanziamento, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale del Progetto, che l'Istituto Finanziatore e/o il Ministero dell'Istruzione (già MIUR) potranno richiedere entro tempistiche ragionevoli,

restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti a detti soggetti nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata dall'Ente beneficiario entro un termine ragionevole comunicato per iscritto, la BEI, l'Istituto Finanziatore, il Ministero dell'Istruzione (già MIUR) potranno rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all'uopo consulenti esterni o parti terze, a spese dell'Ente beneficiario, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l'assistenza a tal fine necessaria;

(b) a sottoporre prontamente alla Regione ogni sostanziale proposta di modificazione dei Progetti, anche tenuto conto di quanto rappresentato nell'ambito dei Piani regionali e nel Sistema Informativo di Monitoraggio, con riferimento, tra l'altro, al costo, ai disegni, ai piani, alla tempistica e al programma di spesa o al piano di finanziamento del Progetto;



30420f23



- (c) a informare prontamente la Regione del Veneto di:
- (i) qualsiasi azione, denuncia, obiezione, contestazione o pretesa che sia stata intrapresa o quanto meno minacciata per iscritto da un soggetto terzo in relazione al Progetto nei confronti dell'Ente beneficiario interessato e che non risulti manifestamente infondata ovvero qualsiasi Controversia Ambientale che, a sua conoscenza, sia iniziata, pendente o preannunciata contro l'Ente beneficiario in relazione ad aspetti ambientali o ad altre questioni che riguardino il Progetto;
 - (ii) qualsiasi fatto o evento di cui l'Ente beneficiario abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione del Progetto;
 - (iii) nei limiti consentiti dalla legge, di informazioni, diffide o contestazioni, di cui sia venuto a conoscenza e che a proprio ragionevole giudizio siano di entità rilevante, non manifestamente infondate e che possano ragionevolmente concludersi con la configurazione dell'autorità giudiziaria di Illeciti Penali relativi al Progetto;
 - (iv) dell'origine illecita, inclusi i proventi dell'attività di riciclaggio di denaro sporco o collegati al finanziamento di attività terroristiche con riferimento al finanziamento dei progetti;
 - (v) di qualsiasi evento o circostanza di cui l'Ente beneficiario sia stato informato o abbia conoscenza ai fini di cui all'art. 2.01(m);
 - (vi) qualsiasi inadempimento da parte dell'Ente beneficiario di qualsiasi Normativa Ambientale;
 - (vii) qualsiasi sospensione, revoca o modifica di qualsiasi Autorizzazione Ambientale relativa a qualsivoglia Progetto;
 - (viii) nei limiti consentiti dalla legge, di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione, svolto da un'autorità Giudiziaria, un'amministrazione o un'analogia pubblica autorità che, al meglio della conoscenza e convinzione dell'ente beneficiario, è in corso, imminente o pendente nei propri confronti ovvero dei membri dei propri organi di gestione in connessione ad Illeciti Penali relativi al Progetto, ed indicherà le azioni da intraprendersi in relazione a tali questioni



30420f23



3.2 Visite da parte dell'Istituto Finanziatore o della BEI

L'Ente locale beneficiario consentirà, alle persone designate dall'Istituto Finanziatore o dalla BEI, nonché alle persone designate da altre istituzioni o enti UE, se richiesto in questo senso dalle relative disposizioni vincolanti del diritto UE, di visitare i luoghi, gli impianti ed i lavori compresi nei Progetti e di procedere alle verifiche che potranno ritenere opportune, e fornirà loro tutta l'assistenza necessaria a tal fine.

L'Ente locale beneficiario riconosce che l'Istituto Finanziatore o la BEI possano essere obbligati a divulgare tali informazioni relative al Progetto a qualsiasi istituzione o ente UE competente in conformità alle relative disposizioni vincolanti del diritto UE.

Art. 4 – Entità e quantificazione del finanziamento

Il finanziamento concesso all'Ente beneficiario per la realizzazione del progetto "... - Importo progetto: € ... (Quadro Economico Ammesso: € ...)", come individuato nel Decreto Interministeriale n. 87 del 1° febbraio 2019, ammonta a € ... e costituisce limite massimo di spesa a valere sul mutuo. Il pagamento viene effettuato, secondo le modalità di cui al successivo art. 6, mediante versamento sul conto infruttifero intestato all'Ente presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione Provinciale di _____
IBAN _____.

Art. 5 - Codice Unico di Progetto – Codice Identificativo Gara

Acquisita la comunicazione relativa all'intervenuto finanziamento, l'Ente provvede ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) stabilito con Legge 16.1.2003, n. 3 e Deliberazione CIPE n. 143 in data 27.12.02.

All'acquisizione di tale codice provvede il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica, ovvero il coordinatore unico dell'intervento di cui all'art. 6, comma 2, della LR n. 27/03, che si accredita nel sito Internet appositamente attivato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.cipecomitato.it/cup.asp).

Acquisito l'accesso alla procedura, nonché la UserName e la Password, il soggetto che ha attivato la stessa può procedere alla richiesta del CUP, inserendo i dati del progetto conformemente alle istruzioni indicate nel sito.

È obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento.



In assenza di codici CUP non saranno possibili erogazioni.

Il codice viene pertanto contestualmente comunicato alla Regione.

Si richiamano inoltre la normativa in materia di CIG e le relative disposizioni emanate da A.N.A.C.

Art. 6 – Modalità di erogazione del finanziamento

La Regione del Veneto inoltra all'Istituto Finanziatore le richieste di erogazione (fino 90% in acconto e 10% a saldo) sulla base degli stati di avanzamento dei lavori relativi al progetto dichiarato dall'Ente beneficiario e dell'avanzamento delle spese da esso effettivamente sostenute. La Regione del Veneto può presentare non oltre 3 richieste di erogazione per anno, secondo la tempistica e le date di valuta di seguito riportate:

- entro il 1° marzo, con data di erogazione il 25 marzo successivo;
- entro il 1° luglio, con data di erogazione il 25 luglio successivo;
- entro il 1° ottobre, con data di erogazione il 25 ottobre successivo;

ciò con riferimento a tutti gli anni del periodo di utilizzo del mutuo (vedasi art. 1, punto 1.02C del contratto Rep. 7701/2019).

L'importo richiesto complessivamente per tutti i beneficiari, da parte della Regione del Veneto per ciascuna erogazione non potrà essere inferiore a € 750.000,00, salvo eccezioni che potranno essere concesse per giustificati motivi. Resta fermo che le erogazioni saranno effettuate nel rispetto del piano delle erogazioni autorizzato dal Decreto Autorizzativo, con riferimento agli ammontari massimi complessivamente utilizzabili nel corso di ciascun anno solare.

La Regione, tenuto conto degli oneri di verifica posti a proprio carico, si impegna a garantire la trasmissione all'Istituto finanziatore esclusivamente delle richieste di erogazione perfezionate non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di ciascuna delle scadenze di invio sopra riportate.

La Regione del Veneto, sulla base di quanto previsto all'art. 10, comma 2 del Decreto Legge 104/2013, come modificato dall'art. 1, comma 176 della Legge 107/2015, delega l'Istituto finanziatore ad effettuare l'erogazione direttamente in favore degli Enti beneficiari indicati in ciascuna richiesta di erogazione e per l'importo nella stessa indicato, su conti infruttiferi, intestati ai medesimi Enti presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, le cui coordinate (Sezione Provinciale e IBAN) saranno indicate dalla Regione del Veneto per ciascun Ente nella richiesta di erogazione. Il rimborso dell'Erogazione sarà effettuato in euro.



30420f23



Dell'erogazione, come sopra effettuata a cura dell'Istituto Finanziatore, sarà data comunicazione al Ministero dell'Istruzione (già MIUR), al MEF e al MIT.

In caso di mancata aggiudicazione provvisoria dei lavori entro il termine stabilito dal decreto MIUR n. 960 del 18 ottobre 2019, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e comunicata alla Regione competente e le relative risorse, nonché le eventuali economie di spesa comunque resesi disponibili all'esito delle procedure di gara, sono accertate in sede di monitoraggio dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e riassegnate dallo stesso prioritariamente agli interventi presenti nei piani delle Regioni che siano in possesso di un'anagrafe di edilizia scolastica aggiornata, secondo criteri, tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7 - Monitoraggi e verifiche sull'intervento

La Giunta Regionale, avvalendosi dei propri Uffici, potrà assumere le iniziative che riterrà più opportune affinché gli interventi siano eseguiti nel rispetto del progetto approvato, degli impegni contrattuali, dei tempi previsti e delle normative vigenti.

La Giunta Regionale, Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, si riserva a tale riguardo di attuare nel corso dei lavori verifiche mirate ed a campione in merito alle modalità di attuazione dell'intervento, nonché con riguardo alla rispondenza delle opere realizzate con l'intervento ammesso a finanziamento regionale.

Il completamento dei lavori e la relativa rendicontazione devono intervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2023, salvo il minor termine dettato MIUR con proprio provvedimento.

Art. 8 - Responsabilità

L'Ente beneficiario è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento finanziato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.

Art. 9 – Rinuncia

Qualora l'Ente beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del Progetto deve darne immediata e motivata comunicazione alla Regione del Veneto e al il Ministero dell'Istruzione (già MIUR), mediante posta elettronica certificata, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti eventualmente ricevuti, secondo la normativa in vigore.



30420f23



Art. 10 – Riferimenti normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 11 – Domicilio

Per tutte le comunicazioni e/o notifiche previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui alla presente convenzione, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, l'Ente beneficiario elegge domicilio presso la sede legale indicata all'atto della presentazione della domanda di finanziamento. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate alla Regione a mezzo posta certificata non saranno opponibili alla Regione, anche se diversamente conosciute.

Art. 12 – Inosservanza degli impegni

In caso di inosservanza degli impegni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, la Regione diffiderà l'Ente beneficiario affinché lo stesso provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi, la Regione potrà disporre la sospensione dei finanziamenti indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione la Regione non riconosce i costi eventualmente sostenuti. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che l'Ente beneficiario abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione proporrà al il Ministero dell'Istruzione (già MIUR) la revoca il finanziamento pubblico, con l'obbligo alla restituzione immediata dei finanziamenti ricevuti, secondo la normativa in vigore.

Art. 13 – Collaudo (ove prescritto)

Il collaudo dei lavori, ove prescritto, viene eseguito dal o dai collaudatori all'uopo nominati ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 27/2003.

I collaudatori, oltre a definire i rapporti tra l'Ente beneficiario e le imprese appaltatrici, devono procedere a tutti gli accertamenti necessari ad attestare la regolare esecuzione delle opere e l'adempimento degli obblighi assunti dall'Ente beneficiario medesimo, eseguendo tutti gli



30420f23



accertamenti sperimentali di esercizio per il tempo ritenuto necessario ai fini della verifica della perfetta esecuzione e del regolare funzionamento delle opere.

Nei casi in cui non sia previsto il certificato di collaudo dovrà essere redatto apposito certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori.

Art. 14 - Controversie

Tutte le controversie tra Amministrazione Regionale e l'Ente Beneficiario che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo il loro compimento, sono deferite al Giudice Ordinario.

A tal fine è competente il Foro di Venezia.

Gli oneri relativi ad eventuali controversie e vertenze, che dovessero insorgere tra l'Ente beneficiario e le Imprese appaltatrici sono a carico dell'Ente stesso.

Per l'Ente beneficiario

Per la Regione del Veneto

Clausole onerose

Il beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo dichiara di voler approvare in modo specifico la clausola di cui al precedente articolo 14.

Per l'Ente beneficiario



30420f23

